

C12463 - METALTUBI/METALL STEEL

Provvedimento n. 30238

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 luglio 2022;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO l'atto della società Eusider S.p.A., pervenuto in data 24 giugno 2022;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Eusider S.p.A. è la società a capo dell'omonimo gruppo societario (di seguito, Gruppo Eusider), attivo nel settore siderurgico, dove opera principalmente in qualità di distributore di prodotti in acciaio e, in misura marginale, nella produzione di prodotti siderurgici in acciaio. Metaltubi S.r.l. (di seguito, Metaltubi) è una società del gruppo Eusider attiva nella distribuzione e lavorazione di tubi (senza saldatura, saldati e trafilati), nonché nella lavorazione di barre in acciaio (cromate e non).

Nel 2021 il Gruppo Eusider ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa 1.094 milioni di euro, di cui circa [700-1.000]* milioni di euro per vendite nell'Unione Europea e circa [517-700] milioni di euro per vendite in Italia.

2. Metall Steel S.r.l. (di seguito, Metall Steel) è una società attiva nella distribuzione, tramite centri di immagazzinamento, di prodotti lunghi (e.g. tondi, piatti, quadrati, travi, e grigliati) e tubi, realizzati in acciaio al carbonio e acciai speciali, in Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. Il capitale sociale di Metall Steel è direttamente e indirettamente detenuto (tramite le società Metalsider S.r.l., Carrozzeria Piani S.r.l. e Standard S.n.c.) da alcune persone fisiche. Nel 2021 Metall Steel ha realizzato interamente in Italia un fatturato pari a circa 71 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione prevede l'incorporazione di Metall Steel in Metaltubi, che delibererà contestualmente un aumento di capitale del 30% destinato ai soci di Metall Steel. Ad esito dell'operazione il Gruppo Eusider deterrà il 70% del capitale sociale di Metaltubi.

4. A seguito dell'operazione, il consiglio di amministrazione di Metaltubi sarà composto da cinque membri, di cui tre designati dal Gruppo Eusider (tra cui l'amministratore delegato e il presidente) e delibererà a maggioranza assoluta.

5. L'accordo quadro sottoscritto tra le parti prevede dei patti di non concorrenza e non sollecitazione della durata di tre anni tali per cui Metall Steel e le imprese o persone fisiche controllanti o controllante o sottoposte a comune controllo di Metall Steel si obbligano a: a) non svolgere attività in concorrenza con quella svolta da Metall Steel in Italia, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Croazia e Slovenia (di seguito, il Territorio); b) non contattare o sollecitare clienti, distributori o fornitori di Metall Steel o soggetti che siano stati clienti, distributori o fornitori di Metall Steel nei 24 mesi precedenti alla data di esecuzione; c) non assumere dipendenti né instaurare rapporti di lavoro con collaboratori di Metaltubi; d) non assumere, detenere o acquistare partecipazioni nel capitale di società che svolgano attività in concorrenza con quella di Metall Steel nel Territorio.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

7. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

8. I patti di non concorrenza e di non sollecitazione sottoscritti dalle parti e descritti nel paragrafo precedente possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che essi siano limitati sotto il profilo

* [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

temporale ad un periodo di due anni e sotto quello geografico al territorio in cui opera l'impresa acquisita, e non impediscano ai venditori di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario¹.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

a) I mercati del prodotto

9. L'operazione in esame interessa l'attività di distribuzione di prodotti in acciaio in cui si realizzano sovrapposizioni orizzontali tra il Gruppo Eusider e la società oggetto di acquisizione.

10. Conformemente ad un consolidato orientamento nazionale e comunitario², le attività di distribuzione di prodotti in acciaio possono essere distinte dalla produzione con vendita diretta per una serie di fattori, quali la diversità dei clienti, i diversi quantitativi ordinati, la capacità dei distributori di soddisfare in tempi più rapidi e in maniera più specifica le esigenze dei clienti, l'elevato numero di imprese attive nel settore della distribuzione.

11. Nell'ambito dell'attività di distribuzione si distinguono, inoltre, tre differenti canali di vendita: *i*) i centri di servizio dell'acciaio (*steel service centres*), i quali comprano prodotti laminati e successivamente li tagliano a seconda delle esigenze richieste dai clienti; *ii*) i centri di immagazzinamento (*stockholding centres*) che svolgono la tradizionale funzione di vendita all'ingrosso, comprando grandi quantità di prodotti in acciaio e rivendendoli in quantità più piccole; *iii*) i centri *oxycutting* specializzati nella commercializzazione di lamiere da treno quarto che necessitano di una procedura di lavorazione particolare. Ognuno di questi canali rappresenta un mercato distinto in considerazione della specifica funzione e del valore aggiunto conferito dalle operazioni effettuate.

12. La Commissione ha ritenuto altresì che all'interno di ognuno di questi canali di vendita possa essere individuato un segmento mercato distinto in base al gruppo di prodotti distribuiti (prodotti lunghi, prodotti piani, etc.) e alla tipologia di acciaio (al carbonio, inossidabile, speciale), lasciando in ultima analisi l'esatta definizione del mercato del prodotto aperta.

13. Nel caso di specie, il mercato del prodotto rilevante in cui valutare gli effetti dell'operazione è quello della distribuzione di prodotti in acciaio attraverso centri di immagazzinamento (*stockholding centres*), con particolare riguardo ai segmenti di mercato relativi ai: *i*) prodotti lunghi in acciaio al carbonio; *ii*) tubi in acciaio al carbonio; *iii*) prodotti lunghi in acciaio speciale; *iv*) tubi in acciaio speciale.

b) I mercati geografici

14. Conformemente al consolidato orientamento nazionale e comunitario³, la dimensione geografica del mercato della distribuzione di prodotti in acciaio attraverso centri di immagazzinamento (*stockholding centres*) e dei relativi segmenti di mercato è da ritenersi nazionale, anche in considerazione degli elevati costi di trasporto, che incidono in maniera consistente sul prezzo finale del prodotto, e dei tempi necessari per consegnare la merce richiesta all'utilizzatore finale.

Effetti dell'operazione

15. Nel mercato nazionale della distribuzione di prodotti in acciaio attraverso centri di immagazzinamento (*stockholding centres*), dai dati relativi al 2021, le quote di mercato in volume attribuibili al Gruppo Eusider e a Metall Steel sono di entità contenuta e, rispettivamente, pari a circa l'[5-10%] e lo [inferiore all'1%].

16. In senso analogo, le quote attribuibili al Gruppo Eusider a valle dell'operazione nei segmenti di mercato relativi alla distribuzione di prodotti lunghi in acciaio al carbonio e di tubi in acciaio al carbonio tramite centri di immagazzinamento, sono state stimate dalle parti, rispettivamente, inferiori al [5-10%] e nell'ordine del [5-15%]; nei segmenti di mercato relativi alla distribuzione di prodotti lunghi in acciaio speciale e di tubi in acciaio al carbonio tramite centri di immagazzinamento, le quote attribuibili al Gruppo Eusider a valle dell'operazione sono state stimate inferiori al [1-5%].

17. Si ritiene, pertanto, che l'operazione in esame non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale del mercato della distribuzione di prodotti in acciaio attraverso centri di immagazzinamento e dei relativi segmenti di prodotto.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza e di non sollecitazione intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

¹ [Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCÉ del 5 marzo 2005, §18 e ss.]

² [Cfr. AGCM, provvedimento n. 30112 del 12 aprile 2022, C12438 – Industeel Belgium/Centro Servizi Metalli, in boll. 16/2022 e Commissione Europea, caso M.8444, Arcelormittal/Ilva, 7 maggio 2018.]

³ [Cfr. AGCM, C12438 – Industeel Belgium/Centro Servizi Metalli e Commissione Europea, M.8444, Arcelormittal/Ilva, cit.]

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli